

DOCUMENTO INFORMATIVO EX ARTT. 35 E SEGG. DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Il presente Documento Informativo (di seguito anche "Documento") rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Imprebanca (di seguito anche i "Clienti" e la "Banca") è redatto in conformità a quanto prescritto dalla Delibera CONSOB n. 20307/2018 (di seguito anche "Regolamento Intermediari").

Il Documento ha l'obiettivo di fornire prima della sottoscrizione del Contratto di Consulenza in materia di investimenti, Negoziazione per conto proprio, Ricezione e Trasmissione di ordini della clientela, Collocamento, Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari (di seguito anche "Contratto") le informazioni necessarie ai Clienti per assumere consapevoli decisioni di investimento.

Copia aggiornata del Documento, inclusi i documenti allegati, è disponibile per la consultazione sul sito della Banca www.imprebanca.it ed è inoltre disponibile su supporto cartaceo presso i locali della Banca aperti al pubblico. La Banca porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del Documento, e dei documenti allegati, mediante comunicazione scritta inviata al loro domicilio ovvero tramite posta elettronica nei confronti esclusivamente di quei Clienti che, in sede di sottoscrizione del Contratto di Consulenza in materia di investimenti, Negoziazione per conto proprio, Ricezione e Trasmissione di ordini della clientela, Collocamento, Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari, abbiano prestato il consenso a ricevere le informazioni con simile modalità.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA ED I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Denominazione Sociale: imprebanca SpA

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale: Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 Roma (RM)

Codice ABI: 03403

Iscrizione all'Albo delle Banche n° 5719

Indirizzo telematico: www.imprebanca.it

Altri recapiti: telefono: +39.06.6841061 fax +39.06.92912663

Email: info@imprebanca.it

PEC: imprebanca@legalmail.it

Codice CAB: 03200

Codice Fiscale e Partita IVA: 09994611003

La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 00184 Roma) alla prestazione dei seguenti servizi di investimento (come da delibera n. 712 del 2012):

- negoziazione in conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

1.Modalità di comunicazione con la Clientela
imprebanca comunica con la propria clientela in lingua italiana.

Le modalità di comunicazione tra Imprebanca e i Clienti e le modalità di conferimento degli ordini sono disciplinate nelle Condizioni Generali del Contratto le cui clausole principali sono riportate nel presente Documento.

In particolare, per la divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni destinate alla clientela la Banca può utilizzare strumenti alternativi a quello cartaceo, ivi inclusa la posta elettronica e Internet, a condizione che il Cliente, in sede di sottoscrizione del Contratto, presti il consenso a ricevere dette informazioni/comunicazioni con tali modalità. Resta sempre fermo il diritto del cliente di opporsi, anche dopo avervi acconsentito, alla prosecuzione nell'utilizzo di dette modalità.

Ogni comunicazione del Cliente con la Banca, diversa dal conferimento e/o revoca degli ordini, può essere inviata ai seguenti contatti:

- info@imprebanca.it;
- telefono +39.06.6841061
- fax +39.06.92912663

Per le disposizioni dei Clienti relative ai servizi d'investimento e a strumenti e prodotti finanziari si precisa quanto segue:

- 1.Gli ordini dei Clienti relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca:
 - tramite disposizioni scritte raccolte dagli operatori di sportello o dai promotori finanziari o inviate agli indirizzi tempo per tempo comunicati dalla Banca in relazione a singole operazioni;
 - telefonicamente ai numeri indicati nel sito www.imprebanca.it nella sezione "Contatti";
 - mediante accesso al servizio di internet banking.

2. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che le telefonate saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Ove l'ordine sia impartito tramite internet, gli ordini sono registrati nei sistemi informatici della Banca.

3.Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.

4.Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

2.Reclami

Per eventuali reclami il cliente può rivolgersi alla Funzione Compliance della Banca per lettera raccomandata A/R a Imprebanca SpA Via Cola di Rienzo 240 00192 Roma, via fax o per via telematica a reclami@imprebanca.it. I reclami sono trattati dalla Funzione Compliance. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 90 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. L'esame del reclamo è condotto in modo da garantirne una trattazione completa e articolata.

Ove non sia possibile alla Banca rispondere entro i termini suddetti, la stessa informa per scritto il reclamante circa le cause del ritardo ed il probabile termine di risposta.

Se la Banca ritiene fondato il reclamo, ne dà conferma scritta al Cliente e, qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente richiedesse tempi tecnici di risposta o interventi organizzativi o tecnologici, la risposta precisa i previsti tempi di adeguamento necessari.

Nel caso la Banca ritenesse invece di non accogliere il reclamo, invia comunicazione al cliente con un'accurata spiegazione della propria posizione rispetto al reclamo.

3.Servizi di investimento offerti

Imprebanca è autorizzata dalla Banca d'Italia, oltreché al servizio di esecuzione di ordini per conto della clientela, al momento non prestato, allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti.

-Consulenza in materia di investimenti: consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente. Essa è prestata dalla Banca, in modo non indipendente, in abbinamento sistematico e gratuito ai servizi di cui ai tre punti successivi;

-Negoziazione in conto proprio: consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta dei Clienti, vende a questi ultimi strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dai Clienti

-Ricezione e trasmissione ordini: comprende la ricezione di ordini di acquisto o vendita del Cliente e la trasmissione per la loro esecuzione ad altro intermediario, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una operazione fra loro (mediazione).

-Collocamento senza assunzione a fermo né garanzia di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti finanziari: il collocamento consiste nella offerta ai Clienti di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari su incarico del soggetto emittente o del responsabile del collocamento e nel rispetto delle istruzioni da questi formulate. La Banca effettua altresì la distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Imprebanca svolge inoltre i seguenti servizi accessori:

- Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestione contante e delle garanzie collaterali.

4.Rendiconti

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce prontamente al Cliente i relativi rendiconti. In particolare la Banca:

- nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio e collocamento, fornisce al Cliente, per ogni operazione l'attestazione dell'ordine ricevuto; per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese. Quanto precede non si applica quando la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (ordini relativi a quote o azioni di OICR per i quali le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR e dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse);
- nella prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari invia trimestralmente al Cliente un rendiconto contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca.

SEZIONE II - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

1.Misure di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

imprebanca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito accentrato e presso depositari abilitati. Le modalità di deposito e di custodia sono previste dall'artt. 47, 48 e 49 delle Condizioni Generali del Contratto.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le scritture relative ai titoli sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

2.Sistema di indennizzo degli investitori

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art.62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n.415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n.659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo e quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 103.291,38 euro.

3. Diritto di garanzia

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca o comunque non superiori a due volte il predetto credito.

SEZIONE III. INFORMAZIONE SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Questo documento intende descrivere in modo sintetico e, per quanto possibile semplice, le caratteristiche principali delle tipologie di strumenti finanziari maggiormente trattati dalla Banca, nonché i rischi derivanti dall'investimento in tali strumenti.

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Obiettivo di tale informativa è aiutare il cliente a comprendere la natura, le caratteristiche ed i rischi delle tipologie specifiche di strumenti finanziari (e non dei singoli strumenti) al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 2) la sua liquidità; 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistemico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistemico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistemico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistemico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Bank Recovery and Resolution (BRRD)

Con riferimento alla Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, la "Direttiva BRRD", riguardante la risoluzione delle crisi bancarie, viene stabilito che in caso di crisi bancaria gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le debbano sostenere subito dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. L'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, può avere come potenziale conseguenza per i portatori dei titoli, in determinate situazioni negative, la perdita totale o parziale del proprio investimento a seguito dell'applicazione del cosiddetto "bail-in".

Con l'applicazione del "bail-in", infatti, i portatori dei titoli si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In caso di applicazione dello strumento del "bail-in" i portatori di obbligazioni subordinate potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale, mentre nel contempo altre serie di obbligazioni subordinate o altre passività di pari grado potrebbero invece essere parzialmente o integralmente escluse dall'applicazione della procedura del "bail-in".

In aggiunta alla procedura del "bail-in", la Direttiva BRRD prevede che le Autorità abbiano l'obbligo di esercitare il potere di svalutare o convertire in capitale strumenti quali le obbligazioni subordinate al raggiungimento del punto di insostenibilità economica e prima della adozione di ulteriori azioni di risoluzione (non viability loss absorption).

1.6) L'effetto della diversificazione degli investimenti

Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronica o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Banca

1. Prodotti finanziari assicurativi

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto.

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. polizze unlinked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze indexlinked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
3. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento: tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unlinked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

"la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico

l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;

"l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come 'proteito' e/o 'garantito', i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo proteito), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);

"la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;

"la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse;

"l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;

"l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

1.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "indexlinked"

I prodotti indexlinked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento.

Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo indexlinked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le indexlinked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le indexlinked potrebbero avere un rischio di liquidità superiore alle unlinked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

1.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unlinked o per le indexlinked.

2. Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in data odierna (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari.

Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dal merito di credito della controparte dell'operazione di pronti contro termine ovvero della Banca.

3. Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite 'derivative', cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute&).

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. 'cedole') che in quella di pagamento unico a scadenza ('rendimento a scadenza'). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte 'fissa' e quello derivante dalla parte 'variabile'.

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso. Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plainvanilla. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

4. Certificates

I Certificates sono strumenti di investimento che, alla scadenza o all'estinzione, conferiscono il diritto di ricevere una somma di denaro calcolata con riferimento al valore della sottostante valuta, merce ('commodity'), indice, azione, obbligazione, paniere o altro prodotto (cumulativamente, il 'Sottostante'), ovvero di ricevere il Sottostante.

Ne esistono di due tipologie:

1) Investment certificates: strumenti finanziari che replicano la performance del Sottostante senza utilizzare l'effetto leva; alcuni (es. 'benchmark certificates' e 'quanto certificates') seguono linearmente il Sottostante, altri (es. 'discount certificates' e 'equityprotectioncertificates') incorporano anche una o più opzioni accessorie.

2) LeverageCertificates: strumenti finanziari che replicano la performance del Sottostante amplificandola attraverso l'utilizzo dell'effetto leva.

I principali rischi connessi ai Certificates, oltre a quelli legati all'emittente di tali strumenti sono i seguenti:

-stessi rischi legati all'assunzione di una posizione sul Sottostante;

-rischio di oscillazione del prezzo del Certificates (connesso ai tassi di interesse, alla volatilità, ai tassi di cambio, ecc.);

-rischio di liquidità (possibilità di disinvestimento, prima della scadenza, ridotte o assenti).

5. ETF

Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono strumenti finanziari quotati sul mercato mobiliare, che si prefiggono l'obiettivo di replicare l'andamento di un paniere di titoli o indici di Borsa (nel seguito: benchmark).

Gli ETF sono caratterizzati da una gestione definita 'passiva', ovvero attuata per replicare nel modo più accurato possibile l'andamento del benchmark di riferimento.

Per valutare l'efficienza di un ETF occorre mettere in relazione il suo andamento rispetto al benchmark. Lo scostamento tra i due, detto 'trackingerror', dipende principalmente dal metodo di replica, dal ribilanciamento del portafoglio al variare della composizione dell'indice e dai costi di struttura, ossia i costi a carico dell'ETF, che sono costituiti da:

-costi di transazione per la negoziazione delle azioni/obbligazioni che lo compongono;

-commissioni di gestione (indicativamente da un minimo di 0,20% ad un massimo di 0,90%, a seconda della tipologia).

Il 'trackingerror' di un ETF consente perciò di valutare la

fedeltà di replica del benchmark di riferimento: più basso è il valore del trackingerror, maggiore è la rappresentatività dell'ETF.

Gli ETF sono strumenti diversificati e rappresentano una alternativa all'acquisto di una azione o di una obbligazione, riducendo il rischio connesso alla scelta di un singolo titolo anche con somme contenute.

Con gli ETF è possibile investire nelle principali assetclasses, aree geografiche, indici di Borsa, settori, costruendo portafogli diversificati in base alle proprie esigenze e lasciando all'investitore un'ampia discrezionalità nel costruire la composizione del proprio portafoglio (assetallocation).

Nell'ambito di tale composizione, la scelta dell'ETF dovrà essere fatta consapevolmente in base al proprio profilo di rischio.

Gli ETF sono strumenti finanziari senza garanzia del capitale investito né di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti). Per alcuni ETF, rappresentativi di indici espressi in valuta diversa dall'Euro (ad esempio indici statunitensi), oltre al rischio di mercato occorre valutare anche il rischio cambio.

SEZIONE IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DELLA CLIENTELA. COLLOCAMENTO, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI.

1. Oggetto del Contratto

La Banca presta i servizi di Consulenza in materia di investimenti, Negoziazione per conto proprio, Ricezione e Trasmissione di ordini della clientela, Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti

dell'emittente, Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari.

La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti consiste in raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro richiesta del Cliente stesso o per iniziativa della Banca, con riferimento alla richiesta o alla disposizione di una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa. Una raccomandazione non è personalizzata quando viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

La Banca presta il servizio di consulenza su base non indipendente poiché le raccomandazioni fornite dalla Banca possono avere ad oggetto strumenti finanziari di terzi in dipendenza di appositi accordi con società emittenti/offerenti in virtù dei quali la Banca riceve una specifica remunerazione. La Banca presta il servizio di consulenza su base non indipendente in materia di investimenti in modo sistematico e gratuito, in abbinamento alla prestazione dei servizi esecutivi di cui alla sezione successiva. Ciò comporta l'impegno della Banca a fornire dette raccomandazioni a fronte di qualsiasi ordine o richiesta di un'operazione avanzata dal Cliente. Attraverso i canali remoti (che non prevedono la contestuale presenza fisica delle parti – identificati nelle c.d. "tecniche a distanza – ovvero Banca Telefonica e Internet Banking) il cliente può operare solo su propria iniziativa, senza potersi avvalere del servizio di consulenza, non previsto per questa tipologia di modalità operativa.

Il servizio di ricezione e trasmissioni ordini comprende la ricezione, da parte della Banca, di ordini di acquisto o vendita dei Clienti e la trasmissione ad altro intermediario per la loro esecuzione, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una operazione fra loro (mediazione). Il servizio di ricezione e trasmissione ordini ha ad oggetto principalmente i seguenti strumenti finanziari: Azioni, Obbligazioni (quotate e non), Warrant, Covered warrant, Etf, Titoli di Stato, OICR quotati.

Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso. La negoziazione per conto proprio ha prevalentemente ad oggetto le obbligazioni della Banca e le operazioni di pronti contro termine.

Il servizio di collocamento consiste nell'offerta al cliente di acquistare e/o sottoscrivere strumenti finanziari. Tale servizio ha ad oggetto quote o azioni di OICR, azioni, obbligazioni e Titoli di Stato. La Banca effettua altresì la distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

2. Informazioni dal Cliente

La Banca fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, ed ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. Pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il rifiuto di fornire le predette informazioni costituisce manifestazione di volontà contraria alla fruizione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Al fine di raccogliere le informazioni di cui al comma precedente, la Banca richiederà al Cliente la compilazione di apposito modulo allegato al contratto (Questionario per la valutazione del profilo di rischio del cliente).

3. Valutazione di adeguatezza e di appropriatezza

La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, valuta che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la tolleranza al rischio; b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, inclusa la capacità di sostenere le perdite; c) sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

La Banca effettua la valutazione di cui al precedente comma, condotta per consentire di agire nel miglior interesse del cliente, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente medesimo di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite, a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

Quando la Banca fornisce il servizio di consulenza su base non indipendente in materia di investimenti ad un cliente professionale può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato come cliente professionale, lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione consigliata.

In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Qualora, a seguito della valutazione di adeguatezza, l'operazione valutata risulti non adeguata rispetto al profilo di rischio del Cliente, la Banca non rilascia al Cliente la raccomandazione. Ove il Cliente, di sua iniziativa, intenda compiere tale operazione, potrà farlo usufruendo del servizio di ricezione e trasmissione di ordini senza avvalersi del servizio di consulenza. In tal caso l'ordine sarà sottoposto alla valutazione di appropriatezza. In tale ultima ipotesi, la Banca, sulla base delle sole informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del Cliente, verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta.

La valutazione di adeguatezza non viene mai svolta dalla Banca quando il cliente opera tramite la Banca Telefonica e l'Internet Banking, in questi casi le operazioni verranno sottoposte alla sola valutazione di appropriatezza a meno che il Cliente non richieda l'esecuzione degli ordini in modalità execution only.

Per il collocamento di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR: Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile/SICAV) il cliente non potrà rinunciare al servizio di consulenza, in virtù del quale la Banca riceve specifica remunerazione dalle società Emittenti/offerenti in dipendenza di appositi accordi e, pertanto nel caso di operazioni valutate come non adeguate, non sarà possibile procedere con il perfezionamento dell'operazione (blocco procedurale).

Il servizio di negoziazione in conto proprio è abbinato sistematicamente al servizio di consulenza in materia di investimenti e viene svolto sulla base degli ordini raccolti presso le Succursali o fuori sede dai Promotori Finanziari (non è possibile fornire tale servizio tramite il servizio di Banca Telefonica e Internet Banking). Di conseguenza il cliente non potrà rinunciare al servizio di consulenza, e, pertanto nel caso di operazioni valutate come non adeguate, non sarà possibile procedere con il perfezionamento dell'operazione (blocco procedurale). La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. In tale ipotesi il Cliente potrà decidere, previo consenso espresso, di dare seguito all'operazione o meno.

Se il contratto è intestato a più persone, la Banca ai fini della valutazione di adeguatezza/appropriatezza farà riferimento al contestatario il cui profilo di rischio risulta essere il più prudente.

La Banca, nei limiti delle informazioni eventualmente fornite dal Cliente, valuta la compatibilità dei Prodotti oggetto delle disposizioni di acquisto del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra ("Test di Target Market"). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l'esecuzione o la trasmissione di un ordine di acquisto ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell'ordine.

Esclusivamente per gli strumenti finanziari non complessi come attualmente indicati/definiti dall'art. 43 del Regolamento Intermediari Consob - il Cliente può richiedere che la Banca svolga il servizio di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini in modalità di mera esecuzione (cd. "Execution Only").

Il Cliente prende sin d'ora atto che la predetta operatività esclude la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all'art. 28 che precede

La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissione nonché di esecuzione ordini in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" soltanto con riferimento agli ordini conferiti dal Cliente tramite Internet Banking e la Banca Telefonica.

4. Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto al personale della banca addetto ai servizi d'investimento, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico, o ai promotori finanziari a tal fine autorizzati. Inoltre, il Cliente può conferire gli ordini e le revocche, anche durante la chiusura al pubblico delle Succursali, utilizzando l'Internet Banking e la Banca Telefonica ove accetti l'utilizzo di tali tecniche tramite la sottoscrizione dell'apposito contratto.

E' facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.

All'atto del ricevimento dell'ordine impartito per iscritto, la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Gli ordini impartiti attraverso promotori finanziari, ai fini della loro esecuzione nel rispetto della priorità di ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento degli obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Ove l'ordine sia impartito tramite internet, l'assolvimento degli obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente sono registrati nei sistemi informatici della Banca.

La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. Offerta fuori sede - Promozione e collocamento a distanza

La Banca effettua la promozione e il collocamento presso il pubblico -mediante proprio personale dipendente, iscritto nell'albo dei promotori finanziari- di strumenti finanziari (quali quote o azioni di OICR, azioni, obbligazioni e Titoli di Stato) e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

La Banca effettua anche, nei confronti dei clienti che espressamente vi acconsentano sottoscrivendo l'apposito contratto, attività di promozione e collocamento a distanza, utilizzando il proprio sito internet ovvero inviando proposte via e-mail ai potenziali investitori, o eventualmente contattandoli via telefono.

6. Rendiconti

Nella prestazione dei servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini e collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente la relativa rendicontazione, avuto anche riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. In particolare, la Banca invia al Cliente, il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, un apposito avviso contenente le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'ordine sia eseguito per il tramite di un intermediario terzo, la Banca trasmette al Cliente l'avviso contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il primo giorno successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere le predette informazioni.

Per tutti gli ordini relativi ad operazioni di collocamento di strumenti finanziari la Banca provvede all'invio dell'avviso, descritto nel precedente capoverso, il primo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento dell'operazione di collocamento.

Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la SICAV, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi l'informativa di riepilogo prevista dalle vigenti disposizioni.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni della Banca di cui all'articolo 6 della sezione IV senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, esse si intenderanno senz'altro riconosciute esatte ed approvate dal Cliente.

La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. E' facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

La Banca fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari e al servizio di cui al presente contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca. In caso di modifica della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

La Banca, al fine di migliorare il Servizio, con periodicità almeno annuale, verifica l'adeguatezza dei titoli presenti nel dossier del Cliente rispetto al suo profilo di rischio e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.

Qualora sul dossier del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLA POLITICA DEGLI INCENTIVI

Con l'espressione "incentivi" si intendono i compensi, le commissioni e le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dagli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.

La Banca, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Intermediari, non pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Nell'ambito dei servizi di investimento offerti, la Banca adotta una strategia interna in materia di incentivi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento Congiunto Banca d'Italia e Consob del

29.10.2007 (di seguito 'Regolamento Congiunto') e degli artt. 52-53 del Regolamento Intermediari.

1. Incentivi ammessi/vietati

La Banca può percepire/pagare nell'ambito della prestazione di servizi alla clientela i seguenti incentivi

a) commissioni pagate direttamente dal/al cliente per il servizio prestato dalla Banca (es. commissioni di negoziazione, di gestione, viaggi premio riconosciuti a determinati clienti); commissioni pagate da un terzo che agisce per conto del cliente (es. commercialista, avvocato, ecc.), mediante delega da questi rilasciata. Tale delega deve intendersi come specifica e separata istruzione di pagamento della commissione per la prestazione del servizio prestato dalla Banca al cliente delegante;

b) pagamenti che, pur provenienti da, o destinati a, terzi, siano strettamente e necessariamente connessi con la prestazione del servizio al cliente (es. commissioni di cambio e regolamento, prelievi obbligatori, spese di custodia, imposte, ecc.). Tali compensi sono ammessi nella misura in cui siano necessari per la prestazione del servizio e non siano in contrasto con il dovere della Banca di agire in modo onesto equo e professionale.

c) gli incentivi pagati o forniti a o da un terzo o suo delegato; diversi da quelli di cui appena sopra, purché (cfr. art. 53 del Regolamento Intermediari, lett. a) b) e c); (i) accrescano la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacolino l'adempimento di servire al meglio gli interessi del cliente e (ii) siano comunicati al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio (disclosure).

La comunicazione di cui al punto c) riguarda l'esistenza, la natura e l'importo (o le modalità di calcolo dell'importo) degli incentivi. Tale comunicazione è data nell'ambito di allegati al contratto in forma sintetica, rinviando ai singoli documenti (ad esempio prospetti informativi e schede prodotto) la più puntuale informativa su tali commissioni (e salva la richiesta di ulteriori dettagli da parte del Cliente).

L'accrescimento della qualità del servizio è apprezzato alla luce di una serie di indicatori tra i quali:

- la prestazione del servizio di consulenza in forma gratuita;
- l'assistenza nel tempo fornita al Cliente con riferimento alle sue esigenze di investimento ed ai prodotti già sottoscritti;
- la messa a disposizione del Cliente, in qualsiasi momento, di informazioni sui prodotti e sul loro andamento;
- la produzione di materiale informativo per la Clientela;
- la messa a disposizione del cliente di una ampia gamma di prodotti;
- la verifica, con periodicità almeno annuale, dell'adeguatezza dei titoli presenti nel dossier del Cliente rispetto al suo profilo di rischio e l'invio al medesimo dei risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.

La Banca vieta che siano percepiti/erogati incentivi provenienti da/pagati a terzi che inducano i dipendenti della Banca ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del cliente.

2. Informativa (disclosure) da fornire al cliente

La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. E' facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

La Banca fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari e al servizio di cui al presente contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca. In caso di modifica della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

SEZIONE VI - INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

1. CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E TUTELE ACCORDATE

La classificazione del cliente è un aspetto preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione assegnato al Cliente e gli obblighi informativi;
- il livello di responsabilità della Banca rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La normativa di riferimento prevede le seguenti categorie di clientela cui corrispondono diversi livelli di tutela:

Controparti Qualificate: sono considerate controparti qualificate (art. 30 comma 2 della direttiva 2014/65/UE) le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell'Unione o il diritto nazionale di uno Stato membro, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

Clienti professionali: sono considerati clienti professionali (così come definiti nell'Allegato II della direttiva 2014/65/UE):

1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:

- a) enti creditizi;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) singoli membri di una borsa;
- i) altri investitori istituzionali;

2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- totale di bilancio: EUR 20 000 000
- fatturato netto: EUR 40 000 000
- fondi propri: EUR 2 000 000

3) i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;

4) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. IT 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/483 Clienti al dettaglio: in maniera residuale, sono quei soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle precedenti categorie. Ad essi, in quanto non si tratta di clientela professionale, né di controparti qualificate, è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.

2. MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE E SU INIZIATIVA DELL'INTERMEDIARIO

Imprecazione attribuirà 'di default' alla clientela la classificazione di cliente al dettaglio

La classificazione iniziale, comunicata dalla Banca al Cliente, può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della Banca che su richiesta del Cliente purché lo richieda espressamente motivando la richiesta con opportuna documentazione a supporto.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione del Cliente è rimesso alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

2.1. La modifica della classificazione da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale su richiesta" - clienti privati

Particolare attenzione dovrà essere riservata nell'ipotesi in cui un cliente privato al dettaglio chiede di essere classificato come cliente professionale, in quanto, in tal caso, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

La Banca potrà trattare i clienti al dettaglio privati come clienti professionali quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, possa ragionevolmente ritenere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della predetta valutazione la Banca verifica che siano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, superiori a 500.000 EUR;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

La Banca effettua la valutazione dei requisiti sulla base alla documentazione richiesta al Cliente e dallo stesso esibita.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca, qualora valuti che il Cliente non sia in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non abbia adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il Cliente.

La Banca consente la modifica della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale solo dopo aver espletato la seguente procedura:

1. il Cliente comunica per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
2. la Banca avverte il Cliente, con una comunicazione scritta, quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che il cliente potrebbe perdere;
3. il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, che è a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. la Banca comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

2.2. La modifica della classificazione da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale" - clienti pubblici

Possono richiedere di essere trattati come clienti professionali i soggetti dotati dei requisiti elencati nel precedente par. 1 (sez. VI).

La Banca effettua la valutazione dei requisiti sulla base alla documentazione richiesta al Cliente e dallo stesso esibita.

La Banca potrà trattare i clienti sopra indicati come clienti professionali pubblici quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del cliente, possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La Banca consente la modifica della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale pubblico solo dopo aver espletato la seguente procedura:

- il Cliente comunica per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e che desidera essere trattato come cliente professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
- il Cliente allega alla suddetta comunicazione una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- la Banca avverte il Cliente, con una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti che potrebbe perdere;
- il Cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

La Banca rilascia al Cliente specifica attestazione dalla quale risulta che, valutati i requisiti, ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

I Clienti informano la Banca delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

2.3. Variazione ad iniziativa della Banca

La Banca riclassifica di iniziativa la controparte qualificata e il cliente professionale nella categoria del cliente al dettaglio qualora sia comunicata dal Cliente o accertata dalla Banca stessa la perdita dei requisiti legittimanti la

permanenza nella categoria di appartenenza.

La riclassificazione nella categoria del cliente al dettaglio avviene a titolo generale.

La Banca comunica al Cliente la riclassificazione operata mediante invio di lettera semplice contenente informativa circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

SEZIONE VII - SINTESI DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al sensi del Regolamento Congiunto (art. 23), Imprebanca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

1. Criteri di identificazione dei conflitti

In via generale, quale criterio minimo, Imprebanca considera circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi idoneo, anche solo potenzialmente, a danneggiare la clientela, le situazioni in cui, a seguito della prestazione di servizi, la società stessa, un 'soggetto rilevante' (Per Soggetto Rilevante si intende: il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie :i)soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possano trovarsi in una situazione di conflitto; ii)componenti degli organi aziendali, dirigenti e promotori finanziari della Banca; iii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca; iv) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di accordi di esternalizzazione aventi ad oggetto la prestazione di servizi o attività di investimento da parte della Banca medesima.) o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato dal Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del Cliente;

-ricevano o possano ricevere da persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

2. Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse

Al fine di individuare correttamente le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione dei Servizi di investimento e/o accessori, Imprebanca ha predisposto un registro delle situazioni di conflitto di interesse redatto tenuto conto dell'articolazione organizzativa, operativa e societaria della Banca. La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza di Imprebanca, implicano un'attività costante di aggiornamento della suddetto registro anche sulla base di flussi informativi esterni ed interni all'organizzazione aziendale.

A tal fine Imprebanca ha individuato nella Funzione Compliance la struttura responsabile per il censimento, in via continuativa delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture interessate a rappresentare ed evidenziare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. In particolare, è fatto obbligo ad ogni dipendente di Imprebanca di comunicare tempestivamente l'insorgere ed il venir meno di possibili situazioni conflittuali al Responsabile dell'Unità operativa di appartenenza, il quale provvederà senza indugio ad informare la Funzione Compliance.

A fronte di ciascuna comunicazione ricevuta, la Funzione Compliance valuta la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche richiedendo chiarimenti ai soggetti segnalanti.

In presenza di un nuovo conflitto di interesse la Funzione Compliance procede ad aggiornare il registro.

Una volta identificate eventuali situazioni di conflitto di interessi, ove possibile, vengono individuati gli specifici presidi organizzativi, procedurali e di controllo per la gestione del conflitto stesso.

Al venir meno delle circostanze che hanno generato il conflitto, i Responsabili delle Unità organizzative interessate devono informare la Compliance, al fine di far valutare se rimuovere le misure adottate.

3. Misure organizzative di gestione dei conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Imprebanca è finalizzata:

- a individuare le situazioni che generano (o potrebbero generare) un conflitto tra gli interessi del Cliente e quelli di Imprebanca e/o dirigenti o dipendenti della Banca, oppure tra gli di un Cliente e quelli degli altri Clienti, tale da danneggiare gravemente il Cliente;
- a definire le soluzioni organizzative e le procedure finalizzate alla gestione di tali conflitti allo scopo di evitare pregiudizio per i clienti.

In particolare, Imprebanca ha stabilito:

- l'adozione di procedure organizzative per la protezione degli interessi dei clienti, specifiche per ciascun servizio;
- una struttura organizzativa improntata a criteri di ripartizione delle responsabilità e separazione dei ruoli;
- l'eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; in particolare Imprebanca non adotta politiche di remunerazione in favore dei propri dipendenti correlate alla vendita di prodotti finanziari alla clientela.

Inoltre, al fine di evitare che i conflitti di interesse (effettivi o potenziali) influenzino le attività prestate nei confronti del pubblico, Imprebanca ed i suoi dipendenti si sono, altresì, impegnati a rispettare principi etici dotandosi del codice di comportamento. Detto codice fissa i comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato da seguire nei rapporti con la Clientela.

Qualora le misure poste in essere per gestire i conflitti di interesse individuali non siano ritenute sufficienti ad evitare il rischio che gli interessi dei clienti siano gravemente lesi, Imprebanca renderà manifesti la natura e/o la fonte del conflitto su apposita informativa precontrattuale e con ulteriore informativa al momento dell'operazione, affinché i clienti possano assumere una decisione informata.

4. Conflitti di Interesse identificati e relative misure organizzative di gestione - Registro dei conflitti di interesse

Nel Registro dei Conflitti di interesse di Imprebanca sono descritte le situazioni di conflitto che sono state identificate che si ritengono suscettibili di danneggiare in modo significativo gli interessi della clientela. Per ciascuna situazione:

(a) sono indicate le misure organizzative adottate da Imprebanca per gestire efficacemente il conflitto;

(b) si precisa se, mediante le misure adottate, sia stato possibile o meno evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere ai clienti; e conseguentemente

(c) si indica se si prevede di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, circa la natura e/o le fonti del conflitto.

La verifica dei conflitti di interesse esistenti, e il contestuale aggiornamento del Registro, è effettuata periodicamente adottando, volta per volta, le opportune misure di gestione.

Resta fermo il diritto del Cliente di richiedere e ottenere maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse di Imprebanca.

SEZIONE VIII - INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI

1. Strategia di esecuzione degli ordini nella negoziazione in conto proprio

La Banca presta il servizio di negoziazione in conto proprio in occasione della negoziazione di obbligazioni di propria emissione e nel caso di operazioni di Pronti Contro Termine (PCT) di raccolta con la clientela.

Negoziazione obbligazioni di propria emissione:

Nel caso di negoziazione delle obbligazioni emesse dalla Banca, è efficace il cosiddetto 'patto di riacquisto' in relazione al quale la Banca riacquista l'obbligazione detenuta dal cliente al prezzo prefissato nell'ambito del regolamento di emissione del prestito.

Inoltre, nel regolamento del prestito sono determinati sia il quantitativo minimo negoziabile di ciascuna proposta, sia il quantitativo massimo complessivo negoziabile nell'arco di un periodo temporale definito.

Pronti Contro Termine (PCT) di raccolta:

L'operazione consiste in una vendita a pronti di titoli dal portafoglio della Banca al cliente ad un certo prezzo ed un contestuale riacquisto a termine ad un prezzo prefissato.

La Banca riconosce al cliente un tasso di rendimento definito in funzione della durata e della dimensione dell'operazione in argomento.

La Banca utilizza per tale operatività esclusivamente Titoli di Stato ed obbligazioni non convertibili italiane e/o estere.

2. Strategia di trasmissione degli ordini

Relativamente alle seguenti categorie di strumenti:

- azioni, ETF/ETC, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates, diritti, titoli di Stato, obbligazioni

la Banca opera come 'raccoltore e trasmettitore di ordini'.

Nel prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi dei clienti quando trasmette presso altri intermediari, a fini di esecuzione, ordini di negoziare strumenti finanziari per conto dei suoi clienti.

Inoltre, nell'effettuare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti su base duratura.

Pertanto, la Banca identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, gli intermediari ai quali trasmette gli ordini a fini di esecuzione e prende tutte le misure adeguate per selezionare gli intermediari che con maggiore probabilità assicurino l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni. In particolare, la Banca identifica l'intermediario sulla base:

"della provata efficienza e funzionalità dell'interfaccia tra rispettive procedure informatiche e dei relativi automatismi di regolamento;

"della competitività delle condizioni economiche praticate;

"della capacità di servizio nei diversi mercati di riferimento;

"degli impegni assunti dalla controparte nella propria Strategia di trasmissione ed policy esecuzione degli ordini al fine del raggiungimento della Best Execution.

Per ciascun mercato di riferimento sono state individuate due controparti di negoziazione allo scopo, sia di garantire una continuità di servizio nelle ipotesi di eventi eccezionali, sia di assicurare la best execution alla clientela su base duratura.

Imprebanca riesamina le misure e la strategia di esecuzione e trasmissione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente.

Imprebanca comunica ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e di trasmissione attraverso l'invio della Sintesi aggiornata.

Strumenti Finanziari	Negoziatore	
	Principale	Backup
Titoli azionari quotati italiani ed esteri	FINNAT	EQUITA SIM
Azioni non quotate	NON NEGOZIATI	
Titoli di Stato quotati	FINNAT	EQUITA SIM
Titoli Obbligazionari non quotati	FINNAT	EQUITA SIM
Aste Titoli di Stato	FINNAT	EQUITA SIM
Collocamenti (OPV - OPS - OPVS)	EQUITA SIM	FINNAT
Obbligazioni di propria emissione	NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO	
Fondi quotati ed ETF/ETC	FINNAT	EQUITA SIM

Per l'elenco delle sedi di esecuzione nonché per l'elenco delle controparti autorizzate per l'operatività fuori mercato, si rimanda alla documentazione fornita dagli intermediari di negoziazione consultabile nelle sezioni MiFID dei rispettivi siti internet di seguito indicati:

www.finnat.it
www.equitasim.it

3. Presidi organizzativi e procedurali

Al fine di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini la Banca adotta le seguenti principali misure:

"Raccolta dell'ordine del cliente tramite il canale tradizionale (ordine impartito di persona alla Succursale o mediante modulo cartaceo), tramite il canale "web" o tramite il call center. "Contestualmente all'inserimento in procedura, assegnazione all'ordine di una numerazione progressiva;

"L'ordine viene immediatamente trasmesso telematicamente alla controparte di negoziazione selezionata che lo prende in carico e lo esegue in base alla numerazione progressiva attribuitagli; in caso di impossibilità di trasmissione dell'ordine per via telematica, la Banca inoltra lo stesso, in via alternativa ove possibile, con altri mezzi (ad esempio telefonicamente o a mezzo fax).

"In caso di eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, la Banca ne dà comunicazione informale al cliente non appena venutane a conoscenza.

"In caso di esecuzione l'intermediario di negoziazione trasmette telematicamente alla Banca tutti i dati relativi all'esecuzione, compresa l'indicazione temporale della stessa;

"La Banca assicura il presidio organizzativo atto ad assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza dei clienti ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente. Pertanto in caso di acquisto viene regolato il carico dei titoli sul dossier del cliente ed il contestuale addebito sul conto di regolamento; in caso di vendita viene regolato lo scarico dei titoli dal dossier del cliente ed il contestuale accredito sul conto di regolamento.

"In caso di ordini con limiti di prezzo, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, l'intermediario cura che l'ordine venga pubblicato immediatamente in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo istruzioni diverse da parte del cliente. A tal fine l'intermediario può trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo ad un mercato regolamentato e/o ad un sistema multilaterale di negoziazione, conformemente a quanto previsto dalla execution policy.